

## **Delibera n. 22802**

### **Determinazione per le dichiarazioni non finanziarie pubblicate nell'anno 2023 dei parametri previsti dall'art. 6 del regolamento adottato con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018**

#### LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTO il decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 ("**il Decreto**") come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1073, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che ha introdotto, all'art. 2, l'obbligo di pubblicare la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario ("**DNF**") in capo agli enti di interesse pubblico, come definiti nel decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, che abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e alla data di chiusura del bilancio abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;

VISTO l'art. 7 del Decreto, che ha introdotto, per i soggetti diversi da quelli obbligati ai sensi dell'art. 2, la facoltà di redigere e pubblicare DNF provviste della dicitura di conformità al decreto legislativo in parola, qualora redatte in ottemperanza a quanto disposto dal decreto medesimo;

VISTO l'art. 9, comma 1, lett. b), del Decreto, che attribuisce alla Consob, sentite Banca d'Italia e IVASS per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da esse vigilati, il potere di disciplinare con regolamento le modalità e i termini per il controllo dalla stessa effettuato sulle DNF;

VISTO l'articolo 6, comma 1, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 20267 del 18 gennaio 2018 ("**il Regolamento**") in attuazione della disposizione di legge sopra menzionata, ai sensi del quale "*la Consob effettua il controllo sulle dichiarazioni non finanziarie su base campionaria*";

VISTO, in particolare, il comma 2 del medesimo articolo 6 in base al quale la Consob stabilisce ogni anno, ai fini dell'individuazione dell'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo, i parametri di riferimento per la suddetta individuazione, tenendo conto, tra l'altro:

a) delle segnalazioni ricevute dall'organo di controllo e dal revisore legale;

b) dei casi in cui il revisore designato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione;

c) delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati;

d) degli elementi acquisiti in relazione agli emittenti assoggettati al controllo sull'informativa finanziaria ai sensi dell'articolo 89-*quater* del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e le successive modificazioni ("**Regolamento Emittenti**") che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria;

VISTO il comma 3 del citato articolo 6 del Regolamento, secondo cui la Consob, al fine di consentire che un soggetto, anche in assenza degli elementi sopra rappresentati, possa essere selezionato per il controllo, stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota dei soggetti le cui DNF verranno sottoposte a controllo è determinata sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione;

RAVVISATA altresì la necessità, con riferimento al parametro di cui al punto (d) del suddetto art. 6, comma 2 e tenuto conto del *Public Statement* dell'ESMA recante le *European common enforcement priorities for 2022 annual financial reports* ("**ECEP 2022**"), di individuare un gruppo di soggetti che siano stati selezionati sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito della vigilanza *ex art. 89-*quater** del Regolamento Emittenti e che siano stati altresì individuati tenendo conto delle indicazioni fornite dall'ESMA nel citato *Public Statement* con riguardo alle questioni climatiche e alle informazioni da riportare nelle dichiarazioni non finanziarie ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852 ("**Regolamento Tassonomia**");

CONSIDERATO che la norma consente di fissare ulteriori criteri ai fini della determinazione dei soggetti da sottoporre al controllo in esame;

RITENUTO di considerare, ai fini della selezione, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob su determinate società, anche nei casi in cui siano stati acquisiti elementi in merito alla presenza di aree di miglioramento nel contenuto delle DNF o nelle procedure di raccolta dati e di redazione delle stesse;

RITENUTO inoltre di tenere conto di elementi che provengono dall'esame delle relazioni dei revisori diversi dai casi già considerati nei punti (a) e (b) del comma 2 dell'articolo 6 sopra citato;

RITENUTO altresì di considerare, ai fini della selezione, le indicazioni fornite dal grado di conformità alle principali novità applicative relative alle DNF 2022, con particolare riferimento alle informazioni che in sede di prima applicazione le società non finanziarie devono rendere, ai sensi del Regolamento Tassonomia, sul grado di allineamento delle proprie attività economiche, nonché all'entrata in vigore dei nuovi *standard* universali GRI 2021, utilizzati da tutte le imprese che redigono le DNF;